SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 91**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORD.NARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200	All'Estero	Abb. annuo L 400	In Italia e Colonie	Abb annuo . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo .. » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari.	All Estero	Abb annuo . . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l' Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	» semestrale	»	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	» semestrale	»	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, concernente norme per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte, delle maggiori spese di riscossione;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulla riscossione dell'anno 1944, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 175 per cento di quello corrispondente ai carichi dei ruoli dell'anno 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Il limite del centosettantacinque per cento dell'aggio complessivo previsto dall'articolo precedente, potrà essere elevato fino al duecento per cento per gli esattori che comprovino di non riuscire a compensare per cause particolari, i nuovi maggiori oneri.

Art. 3.

La concessione del supplemento di aggio di cui ai precedenti articoli è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza, al quale gli interessati dovranno rivolgere apposita istanza su competente carta da bollo, entro il 31 gennaio 1945, e, per l'aumento di cui all'art. 2, in base all'esame di un dettagliato ed esauriente conto economico dell'esattore richiedente.

La liquidazione dei supplementi dovrà essere eseguita entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 4.

Per l'anno 1943, alle esattorie site in località direttamente e gravemente danneggiate da operazioni di guerra e che abbiano subìto una contrazione negli aggi riscossi, eccedente il venti per cento rispetto a quelli spettanti in base ai ruoli ricevuti in carico durante l'anno stesso, può essere concesso un compenso straordinario non superiore alla differenza tra le spese di gestione e gli introiti di fatto realizzati nell'anno 1943 per aggi ed altro titolo.

Gli esattori che ritengano di poter usufruire di tale concessione, dovranno presentare domanda documentata, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'Intendente di finanza della provincia, il quale la rimetterà al Ministero col proprio motivato parere, previ gli accertamenti del caso.

Art. 5.

Al pagamento di quanto dovuto agli esattori, in virtù del presente decreto sarà provveduto con lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, delle somme necessarie che risulteranno dagli accertamenti del Ministero stesso.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Le somme risultanti dagli accertamenti di cui all'articolo precedente, saranno reimposte nei ruoli per imposta erariale terreni, fabbricati, ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, dell'anno successivo a quello in cui sarà eseguita la liquidazione dei supplementi di aggio e del compenso straordinario di cui all'art. 4, e potranno essere ripartite anche in due o più esercizi.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41.

Le somme provvisoriamente liquidate agli esattori o da questi percepite in forza del Regio decreto-legge predetto o di altre disposizioni, saranno computate ai fini della liquidazione di cui al presente decreto e detratte dalla reimposizione prevista all'art. 6.

Art. 8.

I compensi per atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e risultanti dalla tabella approvata con decreto Ministeriale 19 febbbraio 1927, sono aumentati, a favore dell'esattore, del 60 per cento limitatamente alle esecuzioni compiute, dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1944, per debiti d'imposta superiori alle lire cinquecento.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944 e per giustificati motivi, aumenti di aggio ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il quaranta per cento dell'aggio fissato per il 1943.

Art. 10.

Gli esattori delle località in atto occupate dal nemico o sotto la giurisdizione del Comando Alleato, avranno facoltà di chiedere l'applicazione in loro favore delle norme contenute negli articoli 1 a 4 del presente decreto, entro tre mesi dal passaggio dei territori in amministrazione al Governo italiano.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 48. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.

Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la competenza del Ministero del tesoro per l'erogazione delle spese fisse degli Enti dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono estese al Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e per sua delega ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza e alla Stampa e Informazioni, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato relativamente allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 50. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 353.

Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, che ripristina la contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato;
Allo scopo di consentire al Provveditorato generale di procedere sollecitamente alle forniture e ai lavori necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, viene sostituito dal seguente:
A detta contabilità potranno affluire i fondi dei capitoli numeri 146 e 150, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1944-45 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per un ammontare complessivo che, per ogni esercizio, non dovrà superare la somma di L. 10.000.000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 46. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.

Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, prorogato con legge 14 dicembre 1942, n. 1561;

Considerata la necessità di consentire al Provveditorato generale dello Stato di procedere sollecitamente all'acquisto e al pagamento di quanto occorra per il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I limiti di somma stabiliti dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, modificati dal R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, e prorogati dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1561, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per acquisti e forniture e quant'altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, sono triplicati. Conseguentemente i limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, restano fissati — senza essere subordinati al ricorso di particolari circostanze — rispettivamente a L. 3.000.000; L. 1.800.000 e L. 600.000.
Tali limiti valgono anche nei casi in cui il Provveditorato generale dello Stato agisca per conto di altre amministrazioni.
Restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 47. — ARGENTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.
Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, che approva il regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 9 del « Regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica », approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, è sostituito dal seguente:
« Quando si tratti di provviste o di lavori di ammontare superiore a L. 200.000, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione, deve essere allegato il certificato dell'avvenuto collaudo, con buon esito, delle provviste o dei lavori medesimi ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 51. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.
Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui alla tabella *A* dell'allegato 1 annessa alla legge 25 gennaio 1940, numero 4, è soppresso.
Sono istituiti in sostituzione del ruolo predetto, come dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due distinti ruoli: uno per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro per la carriera amministrativa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

E' soppresso il ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

riportato nella tabella *C* dell'allegato 1 alla citata legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Per la carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza e per la carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro sono istituiti rispettivamente i ruoli di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro.

E' soppresso il ruolo unico per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, di cui alla tabella riportata nell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1738, ed in sostituzione sono istituiti, come dalle tabelle *E* ed *F* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due ruoli distinti: uno per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle Intendenze di finanza e l'altro per quella dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il collocamento dei personali nei diversi gradi dei distinti ruoli del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, di cui ai precedenti articoli, avrà luogo mediante decreto da adottarsi dai Ministri per le finanze e pel tesoro, tenuto conto dell'ufficio cui ciascun impiegato da inquadrare risulta di fatto organicamente assegnato alla data del presente decreto secondo l'ordine di anzianità nei ruoli soppressi col presente decreto.

Il personale in servizio presso il Ministero del tesoro che, risultando in eccedenza al numero dei posti delle relative tabelle, è collocato in quelle del Ministero delle finanze, può essere comandato presso il Ministero del tesoro, con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri interessati, per non oltre due anni dalla conclusione della pace.

Art. 4.

Al servizio di consegnatario potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto, in via eccezionale, un funzionario della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore al decimo.

Art. 5.

Il posto di grado decimo di gruppo *C* di assistente alla vigilanza presso l'Amministrazione centrale del tesoro, potrà conferirsi nella prima applicazione del presente decreto, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1817.

Art. 6.

Fermo quant'altro dispone l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, la biblioteca costituisce un servizio della Direzione generale di cui al successivo art. 9, la quale provvederà per il personale da destinarsi alla biblioteca stessa.

Art. 7.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo dei ruoli del gruppo *A* di cui al presente decreto, sono ridotti alla metà.

Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione e la riduzione stessa non sarà applicabile nei confronti di coloro che abbiano già goduto dell'analogo beneficio di cui all'art. 35 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa possono essere temporaneamente destinati al Ministero delle finanze, nella posizione di fuori ruolo, a norma di legge, non più di cinque magistrati giudiziari od amministrativi ovvero funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 6°.

Il provvedimento è adottato, previo consenso degli interessati qualora trattisi di magistrati, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro dal quale dipende il magistrato o il funzionario prescelto.

All'Ufficio predetto possono essere assegnati, con decreto del Ministro per le finanze, un colonnello o un tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza e un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Allo stesso Ufficio possono essere comandati, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, due funzionari di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°.

Presso l'Ufficio stesso possono essere costituite, con decreto del Ministro per le finanze, commissioni di studio composte anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e di estranei alle Amministrazioni stesse, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

La Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale istituita presso il Ministero del tesoro col decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, assume la denominazione di Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 53. — PETIA

TABELLA *A*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	7
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione e Ispettori superiori (1)	49
7°	Capi sezione	65
8°	Consiglieri (2)	74
9°	Primi segretari (3)	110
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	107
		425

(1) Compresi 4 Ispettori superiori per i Servizi della finanza locale.
(2) Compreso 1 posto di Statistico.
(3) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *B*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali e Provveditore generale dello Stato	6
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione, Attuario capo ed Ispettori superiori (1)	63
7°	Capi sezione ed Ispettori (2)	78
8°	Consiglieri, Vice ispettori e Statistici (3)	84
9°	Primi segretari ed Attuario (4)	91
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	100
		435

(1) Compresi: 1 Attuario capo; 15 Ispettori superiori per i servizi del Tesoro e 3 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(2) Compresi: 13 Ispettori di cui 9 per i servizi del Tesoro e 4 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(3) Compresi: 10 posti di Vice ispettori per i servizi della Cassa depositi e prestiti e 2 di Statistici.
(4) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *C*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	70
10°	Primi archivisti	219
11°	Archivisti	360
12°	Applicati	650
13°	Alunni d'ordine	150
		1.449
10°	Assistente alla vigilanza	1
		1.450

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *D*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	30
10°	Primi archivisti	80
11°	Archivisti	137
12°	Applicati	247
13°	Alunni d'ordine	56
		550
10°	Assistente alla vigilanza	1
		551

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *E*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

PERSONALE SUBALTERNO

Denominazione	Numero
Commesso capo	1
Primi commessi	9
Commessi e Uscieri capi	202
Uscieri	227
Inservienti	106
	545
Agenti tecnici	6
	551

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *F*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

PERSONALE SUBALTERNO

Denominazione	Numero
Commesso capo	1
Primi commessi	11
Commessi e Uscieri capi	75
Uscieri	73
Inservienti	42
	202
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	12
	215

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.
Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente l'istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, per la costituzione del Comitato predetto:
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private i seguenti membri:
Gilardoni on. prof. Annibale, presidente;
Amadei comm. dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
Del Vecchio comm. dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;
De Liguoro comm. dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Sulfina gr. uff. Michele, rappresentante delle Assicurazioni generali di Venezia;
Frigessi di Rattalma gr. uff. dott. Arnoldo, rappresentante della Riunione Adriatica di Sicurtà;
Vida dott. Francesco, Atzeni avv. dott. Celso, Mainardi sig. Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 313. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, recante provvedimenti per le Stazioni e gli Istituti sperimentali agrari;
Visti i Regi decreti 19 aprile 1925, n. 569 e 18 marzo 1928, n. 893, recanti norme relative all'ordinamento e al funzionamento dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;
Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;
Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è sciolto.
L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Renato Cianca.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Min. Agric. e Foreste n. 1, foglio n. 209. — VENTORINO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge predetta, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » è sciolto.

Art. 2.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Giuseppe Falugi, direttore generale del personale ufficiali nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario della « Cassa ufficiali » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 21 agosto 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Roma, e la nomina dell'avv. Nicola Martini a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Nicola Martini è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 4 febbraio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Napoli, e la nomina del barone Luigi D'Andria a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al barone Luigi D'Andria è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Napoli ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 novembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	107,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, contenuto nel n. 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 84 del 21 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.